

così non deve concederglisi ciò che inquisiscono
 chiedono contro gli Uniti; che se essi danno qualche
 pretesione di usurpazione o altro contro gli Uniti,
 possono introdurre le Istanze giudiziali ne Tribu-
 nali competenti, sicuri che gli sarà ammini-
 strata retta giustizia, e se la Ragione sarà la par-
 te loro, causerà ogni cosa, e occomberanno gli Uniti,
 li quali, o altro non devono de facto rimanere spoglia-
 ti di ciò che possiedono, ancorché ne fossero usurpa-
 tori, dovendosi ciascuno mantenere nel possesso,
 che gode, finché venga diversamente giudicato; et non
 dagli ora qualche fumo delle Ragioni degli Uniti
 sopra i beni pretesi dai Scismatici. Si è risposto
 a ciascuno di essi ciò che viene convenuto nell'
 accluso foglio segnato Litt. A. Che il giuramen-
 to dato dalli Re, e Repp. di osservare li patti Sbovoviani
 et Hadiaconsi è suavito, perché anco li Cosacchi man-
 carono dal canto loro a ciò che promisero e finalm.
 che quando li Scismatici non volessero restar allo
 stato parte delle cose, non esser conveniente di ri-
 durre alla forma de' patti conceduti gli dalli Re
 Vladislao e Casimiro, nel qual tempo la Repp.
 era oppressa, e non libera, ma più tosto allo sta-
 to, in cui si ritrovavano prima della libellione
 de' Cosacchi; nel quale la Repp. era in sua piena
 libertà e non erano si grandi e continue le con-
 traversie. In d. tempo gli Uniti godeano molto più
 di quello godano al presente, e particolarmente dell'

A
 vide infra
 fol. 201.